SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 1997.

Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'ambiente.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l'art. 3, commi 5 e 6;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare l'art. 1, comma 9;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni attribuite in materia di pubblico impiego al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali del 3 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1997, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 84, con il quale le funzioni oggetto della delega di cui al Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli in materia di determinazione delle dotazioni organiche, relativamente alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Vista la tabella *A* - quadri A e B, annessa alla legge 8 luglio 1986, n. 349, modificata dall'art. 3 della legge 3 marzo 1987, n. 59, ed incrementata, da ultimo, dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 253, con cui sono state definite le consistenze organiche del personale con qualifiche dirigenziali del Ministero dell'ambiente nelle seguenti misure: due dirigenti generali amministrativi di livello C; cinque dirigenti generali tecnici di livello C; quattro dirigenti superiori amministrativi e tre dirigenti superiori tecnici; otto primi dirigenti amministrativi e sette primi dirigenti tecnici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1992, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 58, con il quale sono state complessivamente individuate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'ambiente nelle seguenti misure riferite alle qualifiche funzionali: IX, n. 46; VIII, n. 91; VII, n. 93; VI, n. 78; V, n. 101; IV, n. 68; III, n. 41 e II, n. 6 per complessive 524 unità;

Visti i decreti del Ministro dell'ambiente del 29 aprile 1997 e del 6 aprile 1995 registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 30 aprile 1997, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 24, ed il 18 settembre 1995, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 229, con i quali si è proceduto, in applicazione del comma 6 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento alla data del 31 agosto 1993, alla rideterminazione delle dotazione organica provvisoria del personale del Ministero dell'ambiente nelle seguenti misure, distinte per categorie e qualifiche: dirigenti generali amministrativi di livello C, n. 2; dirigenti generali tecnici di livello C, n. 5; dirigenti superiori amministrativi, n. 2; dirigenti superiori tecnici, n. 3; primi dirigenti amministrativi, n. 7; primi dirigenti tecnici, n. 6, ai quali, per effetto del decreto interministeriale 28 aprile 1994, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 25, devono aggiungersi: un dirigente generale amministrativo di livello C ed un dirigente amministrativo (così in complessive ventisette unità di cui otto dirigenti generali di livello C); ruolo ad esaurimento, n. 2; IX qualifica funzionale, n. 41; VIII, n. 86; VII, n. 110; VI, n. 58; V, n. 129; IV, n. 55; III, n. 40 e II, n. 4, per un totale conplessivo in servizio di 552 unità, di cui 27 dirigenti;

Considerato che, in applicazione dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono stati rilevati i carichi di lavoro sulla base della metodologia ritenuta congrua dal Dipartimento della funzione pubblica con nota UOPA n. 2388/94 del 30 dicembre 1994, i cui esiti, congiuntamente alla proposta di quantificazione della dotazione organica del personale, sono stati comunicati con nota n. 12027 del 21 giugno 1995 della Direzione generale del personale, confermata al Ministro dell'ambiente con successive note n. 24094 del 29 dicembre 1995, n. 7468 del 18 aprile 1997, integrata — quest'ultima — dalla nota n. 8270 del 23 aprile 1997, limitatamente alla proposta di consistenza dei dirigenti generali;

Atteso che alle proposte di dotazioni organiche del personale, di cui alle citate note, sono state apportate le modifiche indicate nel verbale della riunione in data 18 luglio 1997 della Conferenza dei servizi, alla quale data è stata aggiornata quella convocata dal Ministro per la funzione pubblica per il 18 giugno 1997 con fax n. 20480 dell'11 giugno 1997, cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pervenendo, quindi, all'intesa di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993;

Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'ambiente sono determinate secondo l'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce quelle di cui alla tabella *A* - quadri A e B, annessa alla legge 8 luglio 1996, n. 349, modificata dall'art. 3 della legge 3 marzo 1987, n. 59, ed incrementata dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 253; alla tabella di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1992 ed ai decreti del Ministro dell'ambiente del 6 aprile 1995 e 29 aprile 1997, citati nella premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 settembre 1997

p. *Il Presidente:* BETTINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 226

TABELLA *A*

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Dotazione organica

QUALIFICHE DIRIGENZIALI

Dirigenti amministrativi.

Dirigente generale - livello C	3
Dirigente	8
Totale . . .	11

Dirigenti tecnici.

Dirigente generale - livello C	5
Dirigente	8
Totale . . .	13

QUALIFICHE FUNZIONALI

Codice denominazione —	Profili professionali —	Dotazione organica —
	Nona qualifica funzionale	
1/A	Direttore amministrativo	24
13/A	Direttore amministrativo contabile	4
17/A	Esperto economico finanziario	1
213/A	Biologo direttore coordinatore	5
215/A	Chimico direttore coordinatore	2
222/A	Geologo direttore coordinatore	2
224/A	Ingegnere direttore coordinatore	3
286	Ecologo direttore coordinatore	6
296	Analista esperto di procedure	3
297	Analista esperto di sistema	3
	Totale . . .	53
	Ottava qualifica funzionale	
1	Funzionario amministrativo	26
13	Funzionario amministrativo contabile	8
17	Analista economico finanziario	1
32	Revisore interprete traduttore	2
204	Cartografo direttore	4
211	Architetto direttore	4
213	Biologo direttore	6
215	Chimico direttore	5
220	Fisico direttore	3
222	Geologo direttore	5
224	Ingegnere direttore	5
248	Funzionario agrario	3
265	Bibliotecario	1
271	Analista di sistema	1
272	Analista di procedure	1
287	Ecologo direttore	11
	Totale . . .	86
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	50
14	Collaboratore amministrativo contabile	8
18	Collaboratore economico finanziario	1
29	Collaboratore statistico	1
33	Traduttore interprete	4
203	Capo tecnico	5
212	Architetto	1
214	Biologo	3
216	Chimico	2
223	Geologo	2
225	Ingegnere	2
233	Matematico	1
249	Collaboratore agrario	1
266	Collaboratore bibliotecario	1
273	Analista	3
274	Programmatore di sistema	3
288	Ecologo	13
	Totale . . .	101
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	35
15	Ragioniere	9
19	Assistente economico finanziario	2
34	Assistente linguistico	1
188	Assistente tecnico	3
190	Assistente tecnico per l'elettronica industriale	2
276	Programmatore	5
289	Ufficiale ecologico	9
	Totale . . .	66
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	45
6	Stenodattilografo	26
8	Coordinatore di rimessa	3
12	Autista meccanico specializzato	5
16	Operatore amministrativo contabile	9
31	Operatore statistico	1

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
207	Disegnatore specializzato	3
264	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	2
283	Addetto a personal computers	14
290	Assistente ecologico	13
	Totale...	121
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	30
7	Dattilografo	8
11	Autista meccanico	15
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	7
23	Addetto ai servizi di vigilanza	7
208	Telefonista telescriventista operatore radio	3
	Totale...	70
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	6
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	8
	Totale...	14
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	2
	Totale...	2
	Totale qualifiche dirigenziali...	2
	Totale qualifiche funzionali...	513
	Totale generale personale...	537

98A4174

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 aprile 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante: «Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente: «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 1983 concernente l'«Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali o interregionali ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984 concernente: «Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 6 novembre 1983»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente l'«Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 6 aprile 1987, n. 183»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996 concernente: «Modificazioni delle attività industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazione per i rischi di incidenti rilevanti»;

Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137, concernente la «Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti», ed in particolare il comma 6 dell'art. 1 che affida ai comitati tecnici regionali ed interregionali di cui all'art. 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, l'effettuazione delle istruttorie e la formulazione delle conclusioni sulle attività industriali soggette a notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997. n. 59» che prevede l'esclusione dal proprio ambito di applicazione delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ravvisata l'esigenza di semplificare l'attività dei comitati tecnici regionali ed interregionali, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nel settore dei rischi di incidente rilevante;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla conferenza di servizi per i rischi industriali, di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nella seduta del 25 luglio 1997;

Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel caso di attività industriali soggette a notifica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984 vengono sostituiti da quelli contenuti nel presente decreto.

Art. 2.

1. La documentazione già presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, viene esaminata dai comitati tecnici regionali o interregionali anche ai fini del rilascio del nulla-osta di fattibilità e del certificato di prevenzione incendi, a seguito di formale richiesta del titolare dell'attività da inoltrarsi al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio contestualmente alla presentazione di due copie della stessa documentazione.

2. La documentazione già presentata dai titolari delle attività ai fini del rilascio del nulla-osta di fattibilità o del certificato di prevenzione incendi viene esaminata dai comitati tecnici regionali ed interregionali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1998, n. 175, che provvedono a richiedere ai titolari stessi le eventuali necessarie integrazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rapporti di sicurezza presentati dai titolari delle attività industriali soggette a notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, vengono presentati anche ai fini del rilascio del nulla--osta di fattibilità e del certilicato di prevenzione incendi che il titolare dell'attività richiede al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio contestualmente alla presentazione di due copie del rapporto stesso.

Art. 3.

1. I pareri espressi dai comitati tecnici regionali ed interregionali in applicazione della normativa antincendio, dalla data di decadenza del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1997, n. 137, si intendono acquisiti ai fini dell'espletamento delle istruttorie ai sensi della legge 19 maggio 1997, n. 137, purché ratificati da parte dei comitati stessi integrati come previsto dall'art. 6, della legge stessa.

2. Ogni osservazione formulata dai comitati tecnici regionali ed interregionali di cui al comma precedente deve essere comunicata ai titolari delle attività.

Art. 4.

1. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco partecipa alle sedute del comitato tecnico regionale o interregionale relative allo svolgimento delle istruttorie sulle attività industriali a rischio di incidente rilevante insistenti nella provincia di competenza.

2. Il comandante provinciale rilascia il nulla-osta di fattibilità per l'attività industriale in esame entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del comitato tecnico regionale od interregionale, di positiva verifica del rapporto di sicurezza per la parte corrispondente ai contenuti delle specificazioni di cui al punto 5 dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984.

3. Acquisite le conclusioni formulate dal citato comitato ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137, ed entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo accertamento sopralluogo, ai fini antincendio, effettuato da rappresentanti del comitato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, il comandante provinciale rilascia, altresì, il certificato di prevenzione incendi.

Art. 5.

1. In caso di modifica e/o ampliamento di una attività esistente, le disposizioni di cui al punto 3.3 dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, e successive modificazioni, vengono sostituite da quelle contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 aprile 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A4175

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

98A4184

DECRETO 4 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Portoferraio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Toscana e l'Umbria - sezione staccata di Livorno, prot. 1280 del 9 marzo 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobilari di Portoferraio;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto per il 9 marzo 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 9 MARZO 1998

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Portoferraio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A4181

DECRETO 4 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Rimini.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Emilia-Romagna e Marche prot. 3481/Segr. del 25 marzo 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobilari di Rimini;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasloco del materiale cartaceo presso nuovi locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decrata:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 27 E 28 MARZO 1998

Regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A4183

DECRETO 5 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari della regione Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Viste le note con le quali la sezione staccata della D.R.E. di Reggio Calabria e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cosenza hanno comunicato l'irregolare funzionamento nel giorno 27 marzo 1998 dalle ore 13,30 e 28 marzo 1998 per l'intera giornata, per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Decreta

il mancato o irregolare funzionamento della sezione staccata della D.R.E. di Reggio Calabria e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cosenza nei giorni 27 e 28 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1998

Il direttore regionale: PARDI

98A4182

DECRETO 12 maggio 1998.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale UNICAAF S.r.l.» all'ampliamento dell'ambito dell'operatività territoriale alle regioni Lazio, Puglia, Umbria, Abruzzo e Basilicata.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il proprio decreto ministeriale 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1994, n. 108, con il quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale UNICAAF S.r.l.» è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 e successive modificazioni, relativamente all'ambito territoriale delle regioni Marche, Emilia-Romagna e Toscana;

Vista la nota del 23 febbraio 1998 e la nota del 1° aprile 1998 con le quali il presidente del consiglio di amministrazione del citato CAAF, ha chiesto che venga ampliato l'ambito di operatività territoriale anche alle regioni Lazio, Puglia, Umbria, Abruzzo e Basilicata avendo le cooperative Lazio, Puglia, Umbria, Abruzzo e Basilicata sottoscritto una quota di capitale sociale, previo assenso della delegante Confederazione cooperative italiane, a norma dell'art. 2, comma 8, del regolamento concernente l'assistenza fiscale alle imprese approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494;

Considerato che la modifica richiesta è prevista dall'art. 2, comma 6, del suddetto decreto ministeriale n. 494/1992;

Considerato che, occorre modificare il decreto ministeriale 5 maggio 1994 nella parte relativa alla determinazione dell'ambito territoriale di operatività, onde permettere al ripetuto CAAF di esercitare l'attività di assistenza fiscale anche nelle regioni richieste;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale UNICAAF S.r.l» è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese anche nell'ambito territoriale delle regioni Lazio, Puglia, Umbria, Abruzzo e Basilicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A4180

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 maggio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,50%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1997, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 43.279 miliardi;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 10 dicembre 1997, 13 gennaio, 11 febbraio, 9 marzo 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede, che gli «specialisti in titoli di Stato»,

individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 maggio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1998, non verrà corrisposta, dal momento che è pervenuta a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, entro le ore 13 del giorno 15 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 novembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 maggio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 maggio 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 130.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2027, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A4177

DECRETO 11 maggio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, di durata quinquennale, con godimento 1° maggio 1998, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 43.279 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1998, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% - 1° maggio 1998/2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede, che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% - 1° maggio 1998/2003, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 maggio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 15 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 maggio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 maggio 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 71.250.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2023, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto al l'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A4178

DECRETO 11 maggio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, di durata triennale, con godimento 15 aprile 1998, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 43.279 miliardi;

Visti i propri decreti in data 14 e 23 aprile 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 15 aprile 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede, che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 15 aprile 1998/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 14 aprile 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 14 aprile 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 maggio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 14 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 15 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 14 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 14 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 maggio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 maggio 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 67.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto al l'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A4179

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 22 dicembre 1997.

Modalità applicative supplementari del regolamento numero 820/97/UE relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del consiglio del 21 aprile 1997 ed in particolare il titolo II relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il regolamento (CE) n. 1141/97 della commissione del 23 giugno 1997 recante modalità di applicazione del sopra citato regolamento (CE) n. 820/97;

Vista la nota n. 23646 del 6 ottobre 1997 con la quale, in conformità dell'art. 5 dell'innanzi indicato regolamento n. 1141/97, è stato notificato alla commissione UE che il Ministero per le politiche agricole è designato quale «Autorità competente» ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine;

Ritenuta la necessità di disporre termini e modalità di applicazione supplementari per consentire agli operatori ed alle organizzazioni che intendono etichettare le proprie carni bovine di conformarsi dal 1° gennaio 1998 al citato regolamento n. 820/97;

Ritenuta altresì l'opportunità di avvalersi per l'approvazione dei disciplinari, presentati dagli operatori e dalle organizzazioni, del parere di una apposita commissione;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

«etichettatura»: l'apposizione di una etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio, incluse la comunicazione di informazioni al consumatore nel punto vendita;

«carni bovine»: carni fresche, refrigerate e congelate provenienti dalla macellazione di animali della specie bovina, nonché frattaglie, elaborati in pezzi detti «onglests» e «hampes», fresche, refrigerate e congelate;

«bovino allevato o ingrassato in Italia»: bovino mantenuto in azienda/e nazionale/i per il periodo antecedente alla macellazione non inferiore a quattro mesi per i vitelli ed a sei mesi per altri bovini;

«organizzazione»: un gruppo di operatori del medesimo settore o di un settore diverso negli scambi di carne bovina;

«autocontrollo»: controllo interno del singolo operatore della filiera e quello esercitato attraverso ispettori dell'organizzazione;

«controllo»: controllo esercitato ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dalla competente autorità e designato dall'organizzazione. Tale organismo deve rispondere ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011 non oltre il 31 dicembre 1999;

«vigilanza»: controllo esercitato dalla pubblica amministrazione per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento n. 820/97/UE e delle norme attuative del presente decreto.

Art. 2.

1. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina ai sensi del regolamento UE n. 820/97 del 21 aprile 1997, deve, a seconda dei casi:

a) avere personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente;

b) essere regolato/a da uno statuto che non preveda discriminazione fra gli aderenti;

c) essere iscritto/a al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;

d) essere in possesso di requisiti tecnico-organizzativi previsti dal presente decreto;

e) disporre di un disciplinare approvato dal Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

1. L'operatore o l'organizzazione deve assicurare quanto segue:

a) disponibilità di un patrimonio zootecnico che garantisca un flusso di carne ai punti vendita in conformità con quanto previsto dal disciplinare;

b) capacità di esercitare gli autocontrolli necessari per garantire l'applicazione del disciplinare da parte di tutti i componenti dell'organizzazione di filiera;

c) gestione di una banca dati dei bovini interessati, delle aziende in cui gli stessi sono allevati, delle imprese di trasporto degli animali, dei macelli e degli spacci di vendita.

2. L'operatore o l'organizzazione deve, inoltre:

a) applicare le etichette alla carne confezionata e assicurare, nel caso di etichettatura delle carni vendute

al dettaglio, un idoneo sistema automatico che garantisca un nesso tra carne venduta e la quantità di carne disponibile;

b) tenere costantemente aggiornata, con frequenza almeno settimanale, la banca dati delle informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità del prodotto etichettato.

Art. 4.

1. Al fine di sottoporre alla approvazione del Ministero per le politiche agricole il disciplinare, l'operatore o l'organizzazione deve presentare domanda, redatta secondo le modalità dell'allegato 1, ed allegare:

relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attività ed il volume stimato;

disciplinare come previsto all'art. 9;

disciplinare e atto di approvazione ufficiale del Paese della UE o del Paese terzo riconosciuto equivalente ai sensi del regolamento 820/97/UE, qualora una delle fasi della produzione sia assicurata in detti Paesi;

documentazione attestante i requisiti previsti all'art. 5.

Art. 5.

1. L'organismo indipendente designato dall'operatore o dalla organizzazione ai controlli ai fini dell'etichettatura deve rispondere ai criteri fissati dalla norma europea EN/45011 o avere messo in atto un progetto di adeguamento a tale norma da completare improrogabilmente entro il 31 dicembre 1999.

Art. 6.

1. È istituita presso il Ministero per le politiche agricole una apposita commissione con il compito di esprimere pareri in merito:

all'approvazione dei disciplinari delle organizzazioni;

alla conformità degli organismi indipendenti designati ai controlli ai criteri stabiliti al precedente art. 5;

alla revoca dell'approvazione dei disciplinari;

alla revoca dell'autorizzazione all'organismo indipendente;

alla prescrizione di condizioni supplementari qualora risultasse che l'organizzazione o un singolo operatore della filiera non rispettasse il disciplinare di cui al successivo art. 9, nel caso che l'approvazione di questo ultimo non venga revocata per inadempienza;

all'approvazione dei disciplinari presentati, nel caso che la produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuino in due o più Stati membri dell'UE, esclusivamente per gli elementi che riguardono operazioni che hanno luogo nel territorio nazionale;

alle modalità e ai criteri per i controlli per la verifica della corretta applicazione dei disciplinari;

alle modalità di interscambio dei dati secondo protocollo di standardizzazione;

all'attività di monitoraggio sulla corretta applicazione del disciplinare;

alle modalità, alla frequenza ed ai volumi dei controlli nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art. 14.

2. La commissione ha, inoltre, la facoltà di poter chiedere eventuale altra documentazione che riterrà opportuno acquisire per l'approvazione dei disciplinari.

3. La commissione deve predisporre un regolamento sulle procedure e sui criteri da applicare per l'esame dei disciplinari.

Art. 7.

1. Della commissione fanno parte:

due funzionari del Ministero per le politiche agricole di cui uno con funzioni di presidente;

un funzionario del Ministero della sanità;

un funzionario del Ministero dell'industria;

quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nominati dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni. Tali rappresentanti saranno integrati di volta in volta dai rappresentati delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in cui ha sede l'operatore o la organizzazione.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario, appartenente al VII o VIII livello, del Ministero per le politiche agricole.

3. La commissione può avvalersi di esperti dei processi di qualità delle carni bovine.

Art. 8.

1. L'Autorità competente ai sensi dell'art. 20 del regolamento UE n. 820/97 è il Ministero per le politiche agricole che, sulla base del parere della commissione di cui al precedente art. 6, ha il compito di:

approvare il disciplinare di etichettatura entro due mesi dalla presentazione della domanda o dal completamento della stessa e, in ogni caso, dare comunicazione della determinazione dell'istruttoria entro la stessa data. Se entro tale periodo di tempo non si è pervenuti alla approvazione o al rigetto della domanda, oppure non sono state richieste informazioni supplementari, il disciplinare si considera approvato;

autorizzare gli organismi indipendenti di cui al precedente art. 5;

revocare l'approvazione dei disciplinari;

revocare l'autorizzazione dell'organismo indipendente;

notificare alla commissione UE l'avvenuta approvazione dei suddetti disciplinari;

monitorare l'attività delle organizzazioni autorizzate alla etichettatura.

Art. 9.

1. Il disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine, deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e della partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze.

2. Il disciplinare deve indicare, in particolare:

le informazioni che s'intendono fornire in etichetta di cui all'art. 11;

le misure atte a garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato;

i criteri e le modalità per garantire il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati, dall'altro;

gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le fasi della produzione e della vendita da parte dell'organizzazione;

i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente rispondente, ai criteri stabiliti nella norma europea EN/45011 o aver messo in atto un progetto di adeguamento a tale norma da completare improrogabilmente entro il 31 dicembre 1999;

le caratteristiche del logo e le modalità di apposizione del marchio dell'organizzazione sulle carcasse, mezzene e quarti;

il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalità di controllo;

i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed espulsione) da adottare nei confronti di qualsiasi membro dell'organizzazione di filiera che non dovesse rispettare il disciplinare;

l'organismo indipendente designato ai controlli previsti.

Art. 10.

1. L'organismo indipendente, incaricato dei controlli da parte di una organizzazione, segnala, alla stessa e al Ministero per le politiche agricole, eventuali inadempienze al disciplinare. Provvede, inoltre, alla denuncia all'autorità giudiziaria nel caso accerti eventuali violazioni alla normativa vigente.

Art. 11.

1. L'etichetta apposta sulle confezioni di carne bovina non può contenere informazioni sull'animale da cui sono ottenute le carni, diverse da quelle che figurano nel seguente elenco:

a) Paese o azienda di nascita (denominazione e sede);

b) Paese o azienda (denominazione e sede) in cui ha avuto luogo tutto o parte della fase di ingrasso (l'ingrasso parziale va specificato);

c) Paese o macello (denominazione e sede) dove è avvenuta la macellazione;

d) numero di identificazione e sesso dell'animale;

e) metodi di ingrasso e altre informazioni relative alla alimentazione;

f) infomazioni sulla macellazione, quali:

età alla macellazione;

data di macellazione;

periodo di stagionatura delle carni;

g) altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero per le politiche agricole ivi comprese quelle relative alle tecniche di allevamento;

h) numero o codice che permetta l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati, dall'altro, sufficiente a consentire la veridicità delle informazioni (detto numero può essere il numero di identificazione dell'animale).

2. In ogni caso, l'etichetta deve riportare, oltre al nome o il logotipo d'identificazione dell'operatore o della organizzazione, almeno le indicazioni di cui alle lettere *a), b), c), h)* del precedente comma 1.

3. L'etichetta delle carni provenienti da un animale, nato, ingrassato e macellato in Italia, per le informazioni di cui alle lettere *a), b), c),* deve riportare almeno l'indicazione di «Carni di bovino nato, ingrassato e macellato in Italia».

4. Se le carni contengono pezzi provenienti da bovini diversi, l'etichetta reca esclusivamente le informazioni comuni a tutte le carni.

Art. 12.

1. Per ogni porzione commerciale di carne venduta al taglio, deve essere rilasciata una etichetta, stampata automaticamente, che oltre a fornire le informazioni di cui all'art. 11, riporta la denominazione completa del punto vendita convenzionato e relativo codice univoco.

2. Il sistema automatico di rilascio delle etichette deve garantire al consumatore un nesso tra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne da un lato, e il singolo animale o il lotto di animali diversi, dall'altro.

3. Il sistema automatico di cui ai precedenti commi deve essere garantito dall'organizzazione dall'inizio dell'attività, per i punti vendita non esclusivisti. I punti vendita non esclusivisti devono assicurare la conservazione, la lavorazione e vendita separata; devono inoltre garantire l'impossibilità di scambio accidentale dei prodotti e la loro costante identificazione. Per i punti vendita esclusivisti l'introduzione del sistema deve essere garantita entro il 31 dicembre 1999. Nelle more della completa introduzione del sistema automatico nei punti vendita esclusivisti, le informazioni previste dall'etichetta devono essere esposte al pubblico su apposito

modello previsto dal disciplinare ed in ogni caso deve essere adottato un sistema che garantisca un nesso fra l'animale e la carne esposta alla vendita.

Art. 13.

1. Ciascuna organizzazione responsabile di etichettatura delle carni deve assicurare su base informatica:

a) l'elenco delle aziende agrarie interessate con relativo numero di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti;

b) l'elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione;

c) l'elenco dei macelli con rispettivo codice univoco di identificazione;

d) l'identificazione dei lotti commerciali e rilascio delle schede per il funzionamento del sistema automatico per l'etichettatura;

e) l'elenco dei dettaglianti con il rispettivo codice univoco di identificazione;

f) lo scarico dei lotti commerciali e relative schede di cui al precedente punto *d)*.

2. L'operatore o l'organizzazione deve garantire l'accesso alla banca dati di cui al precedente comma 1, secondo le modalità definite dal Ministero per le politiche agricole sentita la commissione di cui all'art. 6.

Art. 14.

1. La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, è svolta dal Ministero per le politiche agricole quale «autorità competente» in collaborazione con le regioni e province autonome.

Art. 15.

1. L'organizzazione è tenuta alla conservazione della documentazione cartacea necessaria allo svolgimento di quanto previsto dal disciplinare per almeno due anni. La documentazione informatizzata deve essere conservata almeno per cinque anni.

Art. 16.

1. Dell'organizzazione non possono far parte, fino al 31 dicembre 1999, coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'impiego di sostanze vietate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, o per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di protezione degli animali. Parimenti l'operatore non può far richiesta ai sensi dell'art. 2 nel caso sia stato sanzionato per gli stessi reati.

2. Il divieto di cui al comma 1, permane:

per un periodo di tempo di sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del verbale di illecito, nel caso di sanzioni amministrative;

per l'intera durata dell'istruttoria giudiziaria in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque non superiore ai due anni;

per un periodo supplementare di cinque anni, a partire dalla data della sentenza di condanna.

3. L'attestazione della condizione di quanto previsto al precedente comma 1, può avvenire per autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. L'organizzazione deve comunicare al Ministero per le politiche agricole, entro quindici giorni dall'evento, eventuali sanzioni o sospensioni a carico dei componenti la filiera.

Art. 17.

1. È vietato l'uso di indicazioni o segni diversi da quelli previsti dal disciplinare e che, in ogni caso, ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi dei regolamenti CEE n. 2081/92 e n. 2082/92 relativi rispettivamente alla «protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari» e «alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari».

Art. 18.

1. L'adesione al sistema di etichettatura delle carni bovine, previsto dal presente decreto, è a carattere volontario.

Art. 19.

1. L'operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare conforme al regolamento numero 820/97/UE, approvato o in via di approvazione dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, potrà continuare ad operare durante tutto il periodo che intercorre tra l'adozione del presente decreto e le prescritte autorizzazioni di cui al precedente art. 4.

2. L'operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare approvato dall'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, e reso conforme al regolamento n. 820/97/UE, potrà continuare ad operare durante tutto il periodo che intercorre tra l'adozione del presente decreto e le prescritte autorizzazioni di cui al precedente art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 145

ALLEGATO 1

Ministero per le Politiche Agricole
Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali
Via Venti Settembre, 20 - 00187 ROMA

marca da bollo

Domanda approvazione Disciplinare etichettatura carni bovine (Reg CE n. 820/97)

① DATI IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome	Nome

Partita IVA	Codice fiscale

② RAGIONE SOCIALE

Ragione Sociale				
Sede sociale o domicilio Via	n.	Comune	Prov.	CAP

③ ELENCO ALLEGATI

- ☐ *Relazione tecnica sull'organizzazione di filiera*
- ☐ *Testo del Disciplinare*
- ☐ *Disciplinare e atto di approvazione ufficiale del paese dell'U.E. o del paese terzo qualora una delle fasi della produzione sia assicurata in detto paese*
- ☐ *Documentazione relativa all'Organizzazione destinata per i controlli, rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011,*
- ☐ *Statuto dell'Organizzazione*
- ☐ *Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.*
- ☐ *Certificato di vigenza e di residenza dei membri del Consiglio di Amministrazione*
- ☐ *Documentazione per la richiesta di comunicazione ai sensi della legge 17.1.1994, n. 490 in materia di antimafia*
- ☐ ....
- ☐ ....
- ☐ ....
- ☐ ....

Data Firma

(Scrivere in modo chiaro e leggibile, possibilmente in stampatello - Contrassegnare con una X le caselle che interessano)

Parte riservata al Ministero

PROTOCOLLO GENERALE	PROTOCOLLO DIVISIONE

98A4176

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 marzo 1998.

Modificazione allo statuto della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 160, concernente l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'atto pubblico formato dal dott. Angelo Falcone, notaio in Roma, iscritto nel collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in data 26 novembre 1994 (repertorio n. 10620, raccolta n. 3148), con il quale la predetta Cassa ha deliberato la propria trasformazione da ente pubblico a ente privato di tipo associativo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, mantenendo la medesima denominazione;

Visto l'art. 3, commi 1 e 2, lettera *a)*, del suindicato decreto legislativo n. 509 del 1994, concernente la vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministeri competenti, sugli enti di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, tra i quali è ricompresa la citata Cassa;

Visto il decreto interministeriale 11 luglio 1995 con il quale sono stati approvati lo statuto ed i regolamenti della predetta Cassa;

Vista la delibera del comitato dei delegati, nella forma di rogito del dott. Angelo Falcone, notaio in Roma, in data 29 novembre 1997 (repertorio n. 12419, raccolta n. 3561), con la quale è stato deciso il trasferimento della sede della Cassa e la conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto;

Considerato che la proposta modifica statutaria non dà luogo a rilievi di legittimità;

Ritenuto doversi procedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 509 del 1994;

Decreta:

È approvata la modifica all'art. 2 dello statuto della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, adottata dal comitato dei delegati, con deliberazione del 29 novembre 1997, nel testo allegato sotto la lettera «B» al rogito n. 12419/3561 di repertorio, richiamato in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 marzo 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

98A4185

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 6 maggio 1998.

Autorizzazione al Consorzio di bonifica della Nurra a realizzare una perizia suppletiva e di variante per l'intervento «Lavori di consolidamento versante diga Temo - 1° stralcio». (Ordinanza n. 97).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Viste le note inoltrate dal Consorzio di bonifica della Nurra con prot. n. 662 del 6 febbraio 1998 e prot. 1569 del 24 marzo 1998 con le quali viene formulata, relativamente all'intervento «Lavori di consolidamento versante diga Temo - 1° stralcio» la seguente richiesta:

autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 11 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, al fine di portare l'importo complessivo delle perizie di variante dell'intervento di cui sopra dal limite massimo del 30% previsto dalla norma citata, al 65,88%;

Atteso che con ordinanza n. 63 del 29 agosto 1996, è stata concessa una deroga al disposto dell'art. 11 della legge regionale 13 aprile 1990 n. 6, al fine di consentire una perizia per la realizzazione di urgenti lavori di consolidamento della diga del Temo volti ad evitare gravi danni alle strutture della diga stessa quali la strada d'accesso, la cabina del pozzo dello scarico di fondo, munita delle apparecchiature di movimentazione sia dello stesso scarico di fondo che dello scarico di superfice, la cabina elettrica di trasformazione e di emer-

genza, la torre di presa potabile, la casa di guardia, lo stesso corpo diga, nel caso di distacchi di massi dal versante sovrastante l'invaso;

Atteso che con le note sopracitate il Consorzio di bonifica della Nurra ha evidenziato che:

anche dopo la realizzazione della perizia citata, permane una situazione di precaria stabilità sia di massi isolati, che addiritura di intere pareti rocciose e del complesso carbonatico sovrastante la strada di accesso e l'impianto di potabilizzazione dell'E.S.A.F., ubicato immediatamente a valle della diga del Temo. Il potabilizzatore rappresenta un elemento fondamentale per l'approvvigionamento idrico della zona servita dall'acquedotto potabile di Macomer-Bosa e le avarie potenzialmente verificabili a seguito del distacco e dell'impatto di masse rocciose franate potrebbe dare luogo a dei fuori servizio del potabilizzatore con conseguenze fortemente negative per l'approvvigionamento idropotabile delle zone interessate e gravi rischi per l'incolumità degli addetti all'impianto stesso;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici in considerazione della necessità di attuare tutti gli interventi volti a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, ha disposto l'attuazione in delega al Consorzio di bonifica di vari interventi di messa in sicurezza dell'area;

la soluzione più celere per la realizzazione dei lavori in parola è stata individuata nella realizzazione di una ulteriore perizia di variante che permetta l'avvio immediato della progettazione esecutiva e l'inizio dei lavori subito dopo l'acquisizione del parere del C.T.A.R., senza dover procedere all'indizione di una nuova gara d'appalto;

Ritenuto per le ragioni suesposte, di dover accogliere la richiesta come sopra specificata al fine di accelerare l'attuazione di un intervento volto a garantire un efficiente funzionamento delle infrastrutture che concorrono in tal modo ad assicurare continuità nell'approvvigionamento idrico delle zone interessate in condizioni di maggior sicurezza;

Ordina:

Il Consorzio di bonifica della Nurra è autorizzato, all'intervento «Lavori di consolidamento versante diga Temo - 1° stralcio» a realizzare, in deroga al disposto di cui all'art. 11 della legge regionale 13 aprile 1990 n. 6, che stabilisce al 30% dell'importo dell'appalto principale il limite massimo dell'importo cumulato delle perizie supplettive e di variante, una perizia supplettiva e di variante, il cui importo sia pari al 65,88% dell'importo dell'appalto principale.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 6 maggio 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

98A4186

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 3 dicembre 1996, con il quale sono stati approvati i nuovi ordinamenti di otto scuole di specializzazione di ingegneria;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università e relativa al riordinamento della scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale, della facoltà di ingegneria;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato

nella parte concernente lo statuto della scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale, della facoltà di ingegneria.

Art. 2.

Lo statuto della scuola di specializzazione, di cui all'art. 1, è sostituito dallo statuto allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Il presente decreto, in vigore dall'anno accademico 1997-98, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 31 ottobre 1997

Il rettore: MODICA

ALLEGATO

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SICUREZZA E PROTEZIONE INDUSTRIALE

Art. 1.

È istituita la Scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale presso l'Università di Pisa.

La Scuola ha lo scopo di promuovere l'addestramento teorico-sperimentale nei settori della sicurezza industriale della protezione ambientale. In particolare la Scuola si propone la formazione di specialisti nel settore professionale degli addetti alla sicurezza ed alla protezione di impianti, depositi ed attività industriali in genere e di esperti per la verifica della rispondenza di tali attività alle disposizioni di legge e alle prescrizioni delle autorità di controllo, per la redazione dei relativi rapporti di sicurezza e di valutazione di impatto ambientale e più in generale per la progettazione di detti impianti ai fini della salvaguardia dell'ambiente e la protezione della salute degli addetti e della popolazione.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in «Sicurezza e protezione industriale».

Art. 2.

La Scuola ha la durata di 2 anni, per complessive 400 ore di insegnamento e 80 ore di attività pratiche guidate, oltre allo svolgimento della tesi di specializzazione, consistente nello sviluppo di un analisi di rischio o di una valutazione di impatto ambientale di un'attività industriale o di analoghi temi sugli argomenti caratterizzanti l'obbiettivo della Scuola.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare al massimo 15 iscritti per ciascun anno di corso per un totale di 30 specializzandi, tale numero potrà comunque essere ridotto, su delibera del collegio dei docenti della Scuola riportata nel bando annuale, in base alle effettive disponibilità di attrezzature didattiche e scientifiche.

Art. 3.

Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della Scuola la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della Scuola.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria, fisica, chimica e chimica industriale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'iscrizione alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni e quelli richiesti nel comma precedente.

All'atto del concorso di ammissione sarà anche verificata la buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Art. 5.

Le materie di insegnamento, i moduli didattici in cui sono articolate, i relativi carichi didattici e la collocazione degli insegnamenti nei due anni in corso sono riportati nella tabella allegata.

Art. 6.

All'inizio del primo anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della Scuola la scelta dell'attività seminariale, di studio e sperimentale che costituirà la loro tesi di specializzazione e sarà svolta sotto la guida di relatori nominati dal consiglio della Scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, nonché per lo svolgimento della tesi di specializzazione, il consiglio della Scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta in Italia o all'estero, in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 7.

L'Università su proposta del consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento e/o di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi.

N.	Insegnamento (gruppi disciplinari)	Moduli didattici	Lezioni (ore)	Attività pratiche guidate (ore)	Totali (ore)	Anno di corso
1	Impianti industriali ad alto rischio (I12B, I15C)	Normativa	12	0	12	I
		Fondamenti di impianti chimici	8	4	12	
		Impianti dell'industria di processo	8	4	12	
		Centrali termoelettriche e nucleari	12	0	12	
					48	
2	Sicurezza e protezione del lavoro (I8X, I10X, I08A, F22A)	Normativa	12	0	12	II
		Sicurezza degli impianti elettrici	16	8	24	
		Sicurezza delle macchine, apparecchiature di sollevamento, ecc.	14	8	22	
		Igiene del lavoro	18	0	18	
					76	
3	Variazioni di impatto ambientale (VIA) (I12B)	Normativa	12	0	12	I
		Metodologie di VIA e applicazioni	28	8	36	
					48	
4	Aspetti fisici e chimici degli incidenti (C06X, I12B, I15B)	Aspetti chimici degli incendi	16	2	18	I
		Termofluidodinamica degli incidenti	16	2	18	
		Dispersione inquinanti in atmosfera	16	2	18	
		Dispersione inquinanti in acqua e sul suolo	12	2	14	
					68	
5	Misure e strumentazione (K01X, I15E, I12C)	Strumentazione di base degli impianti industriali	16	8	24	I
		Sistemi di controllo e di sicurezza degli impianti	8	4	12	
					36	
		Strumentazione e misura di sostanze pericolose	12	6	18	II
		Tecniche e misure nucleari per l'ingegneria	14	6	20	
					98	
6	Analisi di rischio (I12B, I15C)	Metodologie di analisi di sicurezza	12	0	12	I
		Elementi di tecnica dell'affidabilità	24	0	24	
		Valutazione delle conseguenze di incidenti	14	0	14	
					50	
7	Piani di emergenza e reti di monitoraggio (I12B, I12C)	Pianificazione dell'emergenza	16	0	16	II
		Monitoraggio ambientale	14	0	14	
					30	
8	Sicurezza nella realizzazione e nell'esercizio impianti (I12B, I15C)	Garanzia della qualità nelle tecnologie nucleari	14	2	16	II
		Aspetti di sicurezza nella progettazione meccanica degli impianti	16	4	20	
		Aspetti di sicurezza di processi chimici	20	4	24	
		Sicurezza nell'esercizio di impianti ad alto rischio	20	6	26	
					86	

98A4192

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 7 maggio 1998, n. 39.

Acccantonamento 2 per cento previsioni iniziali spese di parte corrente di natura non obbligatoria, legge n. 449/1997, art. 43, comma 5.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri
A tutte le amministrazioni autonome
A tutti gli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti

Con circolare n. 24 del 18 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1998, sono stati forniti chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione e all'area di spesa su cui calcolare i risparmi di gestione, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della legge n. 449 del 1997, riguardante l'accantonamento minimo del 2 per cento delle spese di funzionamento di natura non obbligatoria. Le presenti istruzioni intendono completare il quadro di riferimento complessivo della predetta norma anche sotto il profilo procedimentale, al fine di assicurare il perseguimento delle sue finalità.

Occorre infatti considerare che potrebbe risultare non sempre agevole l'individuazione delle spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria, tenuto conto che, in alcuni casi, le spese teoricamente discrezionali potrebbero in concreto riguardare dotazioni in parte vincolate per l'esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate all'inizio dell'esercizio di riferimento: si pensi, ad esempio, alle spese per fitti o per locazioni, in parte relative a contratti già definiti in corso di esecuzione. È noto, in proposito, che le amministrazioni sono state inviate ad individuare la quota di stanziamento da considerare in tal senso vincolata, in sede di previsioni iniziali per il 1999 (v. circolare n. 25 del 18 marzo 1998, supplemento ordinario n. 75 del 31 marzo 1998, nota tecnica, punto 2.1.1.).

Va, inoltre, tenuto presente che soltanto con lo svolgimento dell'effettiva gestione è possibile individuare i capitoli sui quali operare gli accantonamenti in discorso, atteso che da tale adempimento si devono logicamente escludere i casi di stanziamenti iniziali rivelatisi insufficienti, dando luogo a richieste di integrazioni nel corso della gestione.

Dalle precedenti considerazioni discende l'esigenza che la ricognizione delle disponibilità residuali possa essere correttamente effettuata soltanto in sede di definizione delle operazioni di chiusura della gestione, al termine dell'esercizio, allorquando sarà possibile individuare, per ciascun centro di responsabilità amministrativa, nella misura minima prevista dalla norma, le residue dotazioni da destinare per metà nell'incentivazione del personale, secondo il disposto normativo, utilizzando allo scopo lo strumento dell'assestamento del bilancio dell'esercizio successivo.

Appare comunque necessario che i titolari dei centri di responsabilità procedano al più presto nel corso della gestione alla quantificazione dei risparmi di spesa di propria competenza, almeno nella misura minima disposta dal legislatore, al fine di rendere il precesso gestionale compatibile con l'effettivo conseguimento del risultato al termine dell'esercizio.

Le amministrazioni vorranno attenersi a quanto innanzi rappresentato.

p. *Il Ministro:* GIARDA

98A4187

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24282 del 1° aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, con sede in Torino e unità di Centro ricerche Fiat Orbassano (Torino) e Fiat auto stabilimento Abarth (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unità, ed in favore di n. 17 lavoratori part-time secondo le modalità di riduzione riportate nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento su un organico complessivo di n. 24 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 febbraio 1998, n. 24056.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24283 del 1° aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla

S.r.l. MG2, con sede in Torino e unità di Fiat auto Beinasco (Torino), Fiat auto centrale energia Rivalta (Torino), Fiat auto enti centrali (Torino), Fiat auto ingresso 33 Mirafiori (Torino), Fiat auto Mirafiori ex Teksid (Torino), Palazzine 19-21 Mirafiori (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unità, ed in favore di n. 32 lavoratori part-time secondo le modalità di riduzione riportate nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento su un organico complessivo di n. 39 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 febbraio 1998, n. 24057.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24284 del 1° aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1993 al 25 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decret-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.I.A.C., con sede in Montodine (Cremona) e unità di Montodine (Cremona) e Gombito (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 51 unità, su un organico complessivo di n. 66 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.I.A.C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24285 del 1° aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.I.A.C., con sede in Montodine (Cremona) e unità di Montodine (Cremona) e Gombito (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 35 unità, su un organico complessivo di n. 58 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.I.A.C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24286 del 1° aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 3 febbraio 1998 al 2 febbraio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi Compressori, con sede in Pavia e unità di Pavia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 1190 unità, su un organico complessivo di n. 1205 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi compressori, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24296 del 3 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comeas International, con sede in Roma e unità di Cosenza e Paola (Reggio Calabria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 28 unità, su un organico complessivo di n. 61 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comeas International, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24297 del 3 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 gennaio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MVO Group, con sede in Ivrea (Torino), e unità di Sparone Valperga (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 91 unità, su un organico complessivo di n. 136 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MVO Group, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24298 del 3 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.GE.SER., con sede in Bari e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 359 unità, su un organico complessivo di n. 429 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 24109.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.GE.SER., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24299 del 3 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 1997 al 1° ottobre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Lac, con sede in S. Arcangelo (Rimini) e unità di Santarcangelo (Rimini), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 108 unità, su un organico complessivo di n. 133 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Lac, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24300 del 3 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, su un organico complessivo di n. 23 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 22556 del 14 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24301 del 3 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, su un organico complessivo di n. 23 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 22556 del 14 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24302 del 3 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa di costruzioni ingg. Giovannini e Micheli, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 13 unità, su un organico complessivo di n. 24 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 marzo 1998, n. 24205.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa di costruzioni ingg. Giovannini e Micheli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24303 dell'8 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), e unità di Sesto San Giovanni - settore trattamenti termici (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 5 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 35 unità, su un organico complessivo di n. 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lett. *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24304 dell'8 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Informatica - dal 1° ottobre 1997 Falck siderservizi, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), e unità di Sesto San Giovanni - settore sala macchine (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 14 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,57 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unità, su un organico complessivo di n. 36 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, dal 1° ottobre 1997 Falck siderservizi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lett. *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24307 dell'8 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere, in liquidazione, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), e unità di Sesto San Giovanni (Milano) settore: magazzino spedizioni lamiere, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,66 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 294 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere, in liquidazione, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lett. *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24325 dell'8 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1° settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa, con sede in Montesilvano (Pescara), e unità di Atri (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 46 unità, su un organico complessivo di n. 89 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24326 dell'8 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 14,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 30 unità, su un organico complessivo di n. 60 unità.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e immagine, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24327 dell'8 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto -egge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 5 unità, su un organico complessivo di n. 60 unità.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e immagine, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24328 dell'8 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 2 unità, su un organico complessivo di n. 60 unità.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e immagine, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24348 del 10 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SEER - Società editoriale Emiliano Romagnola - Gruppo Arca, con sede in Bologna e unità di Bologna e Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 23,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 19 unità, su un organico complessivo di n. 22 unità.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipen-

denti dalla S.r.l. SEER - Società editoriale emiliano romagnola - Gruppo Arca, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24349 del 10 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arca società editrice de l'Unità - Gruppo Arca, con sede in Roma e unità di Bologna, Firenze, Milano e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 23,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 200 unità, su un organico complessivo di n. 345 unità.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Arca società editrice dell'Unità - Gruppo Arca, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24350 del 10 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SET - Società editrice Toscana - Gruppo Arca, con sede in Bologna e unità di Firenze e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 23,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 20 unità.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SET - Società editrice Toscana - Gruppo Arca, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

98A4170

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ferrara

Con decreto interministeriale n. 744 datato 17 aprile 1998 è stato disposto il passaggio della categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale Batteria D.A.T. Focomorto sito nel comune di Ferrara e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 166, mappali numeri 111, 112, 113, 114, 115 del N.C.T. della superficie di mq 4.620 - ramo Difesa Esercito.

98A4188

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 maggio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1761,93
ECU	1942,18
Marco tedesco	986,08
Franco francese	294,05
Lira sterlina	2858,38
Fiorino olandese	875,06
Franco belga	47,801
Peseta spagnola	11,608
Corona danese	258,90
Lira irlandese	2483,26
Dracma greca	5,698
Escudo portoghese	9,624
Dollaro canadese	1211,20
Yen giapponese	12,994
Franco svizzero	1184,09
Scellino austriaco	140,12
Corona norvegese	234,64
Corona svedese	226,66
Marco finlandese	324,42
Dollaro australiano	1095,39

98A4292

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diarstop»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 229 del 14 aprile 1998

Specialità medicinale: DIARSTOP:

20 capsule 15 mg, A.I.C. n. 028466011.

Titolare A.I.C.: Società Giuliani S.p.a., via Palagi, 2 - 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti:

La composizione e così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio 85,2 mg, amido di mais 26 mg, talco 6 mg, magnesio stearato 1,3 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A4156

MINISTERO DELL'INTERNO

161° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98 e n. 64/98 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **10685** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3148/C-80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «BENELLI» MOD. M1 SUPER 90
Calibro: 12 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 4
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1170
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MORETTI LUIGI CONSIGLIERE DELEGATO DELLA DITTA «BENELLI ARMI S.P.A.»
Classe: **C 7**
Nota: L'arma può impiegare anche un caricatore tubolare che dovrà per costruzione contenere al massimo n. 5 cartucce.

N. **10686** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «NORICA» MOD. MARVIC
Calibro: MM 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 485
Lunghezza dell'arma: MM 1175
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe: **C 11**

N. **10687** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350/C/89 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. LX 600
Calibro: 12/12
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA PARADOX)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC»
Classe: **C 8**

N. **10688** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305/C/90 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HAMMERLI» MOD. OLIMPIA
Calibro: .22 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 160 CON SPEGNIFIAMMA MM 200
Lunghezza dell'arma: MM 290 CON SPEGNIFIAMMA MM 330
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe: **C 1**

N. **10689** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627/C/79 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «SCHEIRING HERBERT» MOD. KIPPBLOCKBERGSTUTZEN
Calibro: .270 WINCHESTER/MM 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PICHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe: **C 5**

N. **10690** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «CONCARI» MOD. JAGUAR
Calibro: .240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CONCARI»
Classe: **C 5**

N. **10691** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «CONCARI» MOD. PHANTOM
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 700
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CONCARI»
Classe: **C 5**

N. **10692** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI-VISINI & CO» MOD. P.V.
Calibro: MM 6,5 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI & CO.»
Classe: **C 5**

N. **10693** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PERUGINI-VISINI & CO» MOD. P.V.C.
Calibro: 20 MAGNUM/MM 6,5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI & CO.»
Classe: **C 8**

N. **10694** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.455/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.G.» MOD. GS 97
Calibro: MM 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.G.»
Classe: **C 6**

N. **10695** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.455/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.G.» MOD. GS 97
Calibro: MM 6,5 × 55 SWEDISH
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.G.»
Classe: **C 6**

N. **10696** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.455/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.G.» MOD. GS 97
Calibro: MM 6,5 × 65
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.G.»
Classe: **C 6**

N. **10697** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. CLASSIC
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM DA 950 A 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **10698** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. ULTRA BERGSTUTZEN
Calibro: MM 7 × 65 R/.22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM DA 980 A 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **10699** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. ULTRA BERGSTUTZEN
Calibro: MM 7 × 65 R/.222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM DA 980 A 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **10700** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. ULTRA
Calibro: 20/MM 6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 635
Lunghezza dell'arma: MM 1035
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe: **C 8**

N. **10701** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TRG-41
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 7
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **10702** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BUSHMASTER» MOD. XM15 E2S DISSIPATOR
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 406
Lunghezza dell'arma: MM 885
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 7**

N. **10703** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT
Calibro: MM 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1016
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10704** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT
Calibro: MM 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10705** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT
Calibro: .240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10706** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT
Calibro: .22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10707** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT
Calibro: .25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10708** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10709** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1016
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10710** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10711** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10712** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT
Calibro: .280 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10713** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1016
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10714** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10715** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. USP COMPACT
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 91
Lunghezza dell'arma: MM 173
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **10716** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. USP COMPACT
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 96
Lunghezza dell'arma: MM 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **10717** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MAUSER-WERKE» MOD. P0 8
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 100
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **10718** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «RIFLES INC. CUSTOM LIGHTWEIGHT RIFLES» MOD. LIGHTWEIGHT
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 596,8 COMPRESO FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM 1168
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 5**

N. **10719** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 717
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche «VARBERGER» mod. 777.

N. **10720** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 717
Calibro: MM 7 X 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 570
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche «VARBERGER» mod. 777.

N. **10721** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 717
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 570
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche «VARBERGER» mod. 777.

N. **10722** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 717
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 570
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche «VARBERGER» mod. 777.

N. **10723** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 717
Calibro: .308 NORMA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche «VARBERGER» mod. 777.

N. **10724** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 717
Calibro: .338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche «VARBERGER» mod. 777.

N. **10725** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 717
Calibro: .358 NORMA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche «VARBERGER» mod. 777.

N. **10726** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 717
Calibro: .416 TAYLOR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche «VARBERGER» mod. 777.

N. **10727** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 717
Calibro: MM 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 570
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche «VARBERGER» mod. 777.

N. **10728** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 717
Calibro: MM 6,5 X 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 570
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche «VARBERGER» mod. 777.

N. **10729** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 777 STUTZEN
Calibro: MM 6,5 X 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 520
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**

N. **10730** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 777 STUTZEN
Calibro: .30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 520
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**

N. **10731** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 777 STUTZEN
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 520
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**

N. **10732** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 727 BATTUE
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 500
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**

N. **10733** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 717
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 570
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche «VARBERGER» mod 777.

N. **10734** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 727 BATTUE
Calibro: .30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 500
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**

N. **10735** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 727 BATTUE
Calibro: MM 9,3 X 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 500
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**

N. **10736** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 727 BATTUE
Calibro: .308 NORMA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**

N. **10737** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 727 BATTUE
Calibro: .338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**

N. **10738** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 727 BATTUE
Calibro: .358 NORMA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**

N. **10739** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.360/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 727 BATTUE
Calibro: .416 TAYLOR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: LENZERINI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA LENZERINI S.A.S.»
Classe: **C 6**

N. **10740** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305/C/90 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «HAENEL-SUHL» MOD. B 96 (DIOTTRA, SCATTO E MONOGRILLETTO REGOLABILI)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1080 CON PROTETTORE ANTINEVE APERTO MM 1160
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe: **C 11**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10741** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.043/C/97 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAM-ANSCHUTZ» MOD. M 10 (MIRINO INTERCAMBIABILE) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 240
Lunghezza dell'arma: MM 420
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: PRUNOTTO CLAUDIO TITOLARE LICENZA ARMERIA «PRUNOTTO CLAUDIO»
Classe: **C 9**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10742** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BUCK MARK TARGET 5.5
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 140
Lunghezza dell'arma: MM 245
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10743** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BUCK MARK STANDARD
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 140
Lunghezza dell'arma: MM 241
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta:U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10744** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «NORICA» MOD. SPORT (TACCA DI MIRA REGOLABILE, SCATTO REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 465
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentarore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A».
Classe: **C 11**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10745** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «NORICA» MOD. MARVIC (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (SCATTO REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 485
Lunghezza dell'arma: MM 1175
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A»
Classe: **C 11**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10746** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.357/C/92 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GAMO» MOD. P 800
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 140
Lunghezza dell'arma: MM 300
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA «ADINOLFI S.R.L»
Classe: **C 9**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10747** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.357/C/92 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GAMO» MOD. AF 10
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 200
Lunghezza dell'arma: MM 225
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA «ADINOLFI S.R.L»
Classe: **C 9**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10748** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.091/C/94 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DELTA AR» MOD. TOP GUN 10 M/S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 148 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM 270 CON COMPENSATORE
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentarore: MICHETTI ANTONIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «DELTA AR S.R.L.»
Classe: C 1
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10749** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.091C/94 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DELTA AR» MOD. TOP GUN 10 B/S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 148 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM 270 CON COMPENSATORE
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MICHETTI ANTONIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «DELTA AR S.R.L.»
Classe: C 1
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10750** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716/C/88 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADC» MOD. MASTER ELITE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 128
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADC ARMI DALLERA CUSTOM»
Classe: C 1
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10751** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716/C/88 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADC» MOD. MASTER ELITE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM 128
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADC ARMI DALLERA CUSTOM»
Classe: C 1
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10752** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716/C/88 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADC» MOD. MASTER ELITE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 128
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADC ARMI DALLERA CUSTOM»
Classe: C 1
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10753** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716/C/88 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADC» MOD. TACTICAL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 128
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADC ARMI DALLERA CUSTOM»
Classe: C 1
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10754** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «VEKTOR» MOD. SP1-SPORT (TACCA DI MIRA FISSA)
Calibro: MM 9 X 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 125 CON COMPENSATORE MM 148
Lunghezza dell'arma: MM 217 CON COMPENSATORE MM 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: SUD AFRICA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A».
Classe: C 1
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo. Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «VEKTOR» mod. SP1 Sport (Custom) (tacca di mira regolabile) cal. mm 9 x 21 I.M.I. (canna mm 125 con compensatore mm 148).

N. **10755** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 10 marzo 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «VEKTOR» MOD. SP1-TARGET (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 9 X 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 142 CON CONTRAPPESO AMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: MM 240 CON CONTRAPPESO AMOVIBILE
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: SUD AFRICA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: C 1
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

NOTE

Al n. 885 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione «FRATELLI TANFOGLIO» mod. TATANARMI cal. .22 L.R. (canna mm 120) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. TA 76.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 gennaio 1998.

Al n. 10555 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. 1911 cal. .45 ACP (canna mm 127) è inserita la seguente nota: l'arma è stata prodotta anche dalle seguenti fabbriche: Springfield Armory-Remington UMC - North American Arms - Savage.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 ottobre 1997.

Al n. 10556 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. 1911 A1 cal. .45 ACP (canna mm 127) è inserita la seguente nota: l'arma è stata prodotta anche dalle seguenti fabbriche: Ithaca - Singer - Remington Rand - Union Switch & Signal.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 ottobre 1997.

Ai numeri di Catalogo 9381 - 9382 - 9383 - 9639 e 9640 è inserita la seguente nota: l'arma può essere prodotta anche negli U.S.A. dalle ditte STI (Strayer - Tripp International) e/o SVI (Strayer - Voigt Inc.) ed i relativi marchi potranno comparire sulla stessa unitamente a quelle della ditta «ADC».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 gennaio 1998.

Ai nn. 10660, 10661 e 10662 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di conversione (canna, parte superiore della carcassa, blocco otturatore, otturatore ed astina) in cal. .223 Remington con canna lunga mm 406.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 gennaio 1998.

RETTIFICHE

Nella nota pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1998 relativa al n. 10441 del Catalogo dove è scritto: Sull'arma unitamente al marchio di fabbrica «NIMBUS» potrebbero apparire marchi o sigle: LAHTI, HUSQUARNA; leggasi: Sull'arma unitamente al marchio di fabbrica «NIMBUS» potrebbero apparire marchi o sigle: LAHTI, HUSQVARNA.

Al n. 10675 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 128, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 127.

Nella nota pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1998 relativa ai numeri 10398, 10399, 10400, 10401, 10402, 10403, 10404 e 10405 dove è scritto: L'arma può essere denominata anche mod. «WITNESS», leggasi: L'arma può essere denominata anche mod. «WITNESS P.».

ERRATA-CORRIGE

Al n. 10648 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. ZII 308, leggasi: Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. ZH 308.

Al n. 10640 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8.

Al n. 10638 del Catalogo dove è scritto: Calibro: .32 H. & Magnum, leggasi: Calibro: .32 H. & R. Magnum.

Al n. 10637 del Catalogo dove è scritto: Presentatore: DUPONT JEAN PIERRE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JOS DUONT S.A.S.», leggasi: Presentatore: DUPONT JEAN PIERRE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JOS DUPONT S.A.S.».

98A4146

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* .... L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .... L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .... L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .... L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 451.000
Abbonamento semestrale .... L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189